

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
DI AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA – A.M.R. S.R.L. CONSORTILE,
CON SEDE LEGALE IN CESENA, PIAZZA LEONARDO SCIASCIA,111
DEL 10 LUGLIO 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 9.30, in modalità videoconferenza, come previsto dallo statuto sociale (art. 13.5), preso atto del videocollegamento del Presidente, Ass.re Giuseppe Petetta, giusto avviso di convocazione in atti con prot. n. 2465 del 3 giugno 2026, fatto pervenire per posta elettronica certificata ai soci, a norma delle vigenti disposizioni statutarie, convocata per questo giorno e per questa ora, si è riunita l'Assemblea dei soci di Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. S.R.L. Consortile.

Sono presenti collegati: per AMR l'Amministratore Unico Avv. Leonardo Bernardini, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Cinzia Panici, il Direttore Tecnico Ing. Laura Randi, le funzionarie Dott.ssa Angelica Donati e D.ssa Barbara Mauri, il funzionario Dott. Luca Gennari.

È altresì presente il collegio sindacale di AMR nelle persone dei relativi tre membri effettivi: presidente Dott. Luca Pecci, Dott.ssa Chiara Ruffini e Dott. Alder Abbondanza.

È presente, su invito del Comune di Rimini, il Dott. Mattia Maracci.

Il Dott. Luca Gennari, constata, mediante appello, che sono presenti i soci elencati di seguito:

ENTE SOCIO	PRESENTE	%	NOTE
Comune di Alfonsine	Ass. Roberto Laudini	0,837	Delega agli atti.
Comune di Bertinoro	Ass. Raffaele Trombini	0,314	Delega agli atti.
Comune di Castel Bolognese	Sindaco Luca Della Godenza	0,586	
Comune di Cesena	Ass. Camillo Acerbi	9,461	Delega agli atti.
Comune di Cesenatico	Ass. Mauro Gasperini	0,809	Delega agli atti.
Comune di Conselice	Ass. Raffaele Alberoni	0,629	Delega agli atti.
Comune di Cotignola	Ass. Leonardo Ricci	0,490	Delega agli atti.
Comune di Forlì	Ass. Giuseppe Petetta	13,192	Delega agli atti.
Comune di Fusignano	Ass. Lorenza Pirazzoli	0,536	Delega agli atti.
Comune di Gambettola	Sindaco Eugenio Battistini	0,152	
Comune di Lugo	Ass. Luigi Pezzi	2,254	Delega agli atti.
Comune di Misano Adriatico	Sindaco Fabrizio Piccioni	0,204	
Comune di Ravenna	Sindaco Luca Della Godenza	9,598	Delega agli atti.
Comune di Rimini	Ass. Juri Magrini	24,685	Delega agli atti.
Comune di San Mauro Pascoli	Sindaco Morris Guidi	0,320	
Provincia di Rimini	Sindaco Fabrizio Piccioni	2,527	Delega agli atti.
Provincia di Ravenna	Sindaco Luca Della Godenza	6,200	Delega agli atti.
TOTALE		72,794	

Vengono informati tutti i soci collegati che l'adunanza verrà registrata ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente Assessore Giuseppe Petetta riconosce che sono collegati e validamente rappresentati soci pari al 72,794% delle quote di partecipazione al capitale sociale e che pertanto l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

OMISSIS

|

•

OMISSIS

Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: “Definizione della qualificazione giuridica di AMR”.

Il Presidente cede la parola all’Amministratore Unico, che relaziona quanto segue.

Bernardini: ai sensi dell’articolo 1 del proprio statuto, “A.M.R. s.r.l. consortile” è una “società consortile a responsabilità limitata, “di diritto speciale”, "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente (ovvero per disposizione statutaria) ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico" di cui al D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175”, vincoli che - appunto - sono stati tutti inseriti nel relativo statuto dall’assemblea dei soci del 18/11/2022 volontariamente (come ben chiarito nelle premesse del verbale della medesima assemblea), per equiparare la società alle “società a controllo pubblico” individuate dal D.Lgs.175/2016.

Pertanto, nell’ambito delle modifiche statutarie approvate il 18/11/2022, proprio al fine di evitare possibili sospetti di esistenza del “controllo pubblico congiunto” (espressamente escluso nei due pareri conformi del notaio Marco Maltoni, dell’11/09/2017 e del 03/05/2021), all’articolo 20 dello statuto, il “Coordinamento Soci” fino ad allora esistente (dotato di poteri di indirizzo vincolanti rispetto alle deliberazioni assembleari relative agli argomenti più importanti) è stato appositamente sostituito dalla “Consulta dei soci” attualmente esistente (che esamina preventivamente tutti gli argomenti assembleari - non solamente quelli più importanti - senza però

esprimere più alcun indirizzo su di essi), ed esplicitando, per *tabulas* al comma 6, che: <<La Consulta dei Soci svolge funzioni di informazione, consultazione e discussione preventiva non vincolanti dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea. La consulta dei soci non approva orientamenti o indirizzi, nemmeno di voto, ma è la sede di informazione e confronto fra i soci sulle tematiche inerenti all'attività della società. Le posizioni espresse dai rappresentanti dei soci in seno alla "Consulta dei soci" non hanno valore vincolante per essi, fatti salvi reciproci doveri di buona fede e correttezza>>.

La società, quindi, non ha la qualifica di "*società a controllo pubblico ai sensi del (per il) D.Lgs.175/2016*", ma quella di <<*società equiparata alle "società a controllo pubblico" come definite dal D.Lgs.175/2016, per volontà dei soci*>>.

Questo implica che, ai sensi delle altre disposizioni di legge che, nelle rispettive definizioni, individuano categorie di soggetti tenuti alle rispettive disposizioni in modo rafforzato oppure attenuato, a seconda che si tratti di società rispettivamente "a controllo pubblico" oppure "prive di controllo pubblico" in base alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 (ovvero la L. 190/2012, il D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs. 39/2013), essa è assoggettata a tali norme in maniera "attenuata" (non "rafforzata"), con la conseguenza che:

- a) ai sensi della L.190/2012, non è tenuta all'adozione del "piano anticorruzione" né all'individuazione del relativo responsabile;
- b) ai sensi del D.Lgs.33/2013, è tenuta alla trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse svolta, ma non anche relativamente alla propria organizzazione;
- c) ai sensi del D.Lgs.39/2013, è un "ente di diritto privato regolato e finanziato" (non un "ente di diritto privato in controllo pubblico") e quindi, come tale, è assoggettata ad una casistica di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità più ristretta rispetto a quella a cui sono assoggettati gli "enti di diritto privato in controllo pubblico".

Questa qualificazione, ovviamente, non impedisce alla società - qualora lo vogliano e lo decidano il relativo organo amministrativo (con propria determinazione) o i relativi soci (con deliberazione assembleare) - di assoggettarsi ugualmente, volontariamente, a tali disposizioni in maniera rafforzata (in alcuni casi - ad esempio per procedere alla pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale complessiva dei propri dirigenti - solamente compatibilmente con il consenso dei controinteressati), esplicitando tale scelta volontaria sul proprio sito internet (per chiarezza e trasparenza), come peraltro già fatto in relazione ad una di esse (la L.190/2012, con l'adozione volontaria del "piano anticorruzione" e la nomina del relativo responsabile, entrambe già avvenute).

Ai sensi dell'ulteriore (quinta) norma (rispetto alle quattro sopra già richiamate - D.Lgs.175/2016, L.190/2012, D.Lgs.33/2013 e D.Lgs.39/2013) generalmente applicabile alle "società a capitale pubblico", ovvero il D.Lgs.36/2023 ("codice dei contratti pubblici"), "A.M.R. s.r.l. consortile", è infine qualificabile come "organismo di diritto pubblico" (in quanto possiede tutti i 3 requisiti previsti dall'All.I.1. lettera "c", ovvero:

- a) è dotata di capacità giuridica;
- b) è stata istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;

c) la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico)
e come tale è una "amministrazione aggiudicatrice", che opera nei "settori speciali" disciplinati dagli articoli da 146 a 152 della suddetta norma e precisamente nei "servizi di trasporto", regolati dall'articolo 149.

Ai sensi dell'articolo 11.2 del vigente statuto sociale (che dispone che "*I soci decidono inoltre sugli argomenti che l'amministratore unico o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione*"),

l'Amministratore Unico propone, quindi, all'assemblea dei soci di:

- a) condividere espressamente, con propria deliberazione, quanto sopra riportato (eventualmente - se lo ritiene - stabilendo anche l'applicazione "volontariamente rafforzata" delle suddette tre norme - L.190/2012; D.Lgs.33/2013 e D.Lgs.39/2013);
- b) esprimere l'indirizzo, all'Amministratore Unico, di:
 - b.1) pubblicare, prima possibile, la deliberazione in questione (con la relativa premessa illustrativa) sul sito internet della società (nella sezione "società trasparente - disposizioni generali - atti generali");
 - b.2) predisporre e proporre all'assemblea dei soci il tempestivo aggiornamento della qualificazione giuridica della società sopra indicata, in relazione alle eventuali future modifiche delle norme sopra richiamate e/o delle caratteristiche soggettive della società che dovessero verificarsi in futuro.

Dopo breve discussione - non avendo il collegio sindacale, invitato ad esprimersi in Assemblea, alcuna osservazione in merito - si procede quindi alla votazione del p.to 3) all'o.d.g. "Definizione della qualificazione giuridica di A.M.R." per alzata di mano:

ASTENUTI: Nessuno.

CONTRARI: Nessuno.

FAVOREVOLI: Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bellaria e Igea Marina, Bertinoro, Castel Bolognese, Cervia, Cesena, Cesenatico, Conselice, Cotignola, Forlì, Fusignano, Gambettola, Lugo, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Predappio, Ravenna, Rimini, San Mauro Pascoli, Provincia di Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini.

Dopo prova e controprova, con il parere favorevole del 86,165% del capitale sociale, l'Assemblea di A.M.R. S.r.l. consortile delibera:

Delibera Nr. 8/2026

- a) di condividere la "qualificazione giuridica" della società proposta dall'Amministratore Unico;
- b) di esprimere l'indirizzo, all'Amministratore Unico, di:

- b.1) pubblicare la presente deliberazione (con la relativa premessa illustrativa) sul sito internet della società (nella sezione “società trasparente - disposizioni generali - atti generali”);**
- b.2) predisporre e proporre all’assemblea dei soci il tempestivo aggiornamento della qualificazione giuridica della società sopra indicata ed approvata, in relazione alle eventuali future modifiche delle norme sopra richiamate e/o delle caratteristiche soggettive della società che dovessero verificarsi in futuro.**

OMISSIS